

CONVENZIONE COMUNI DEL PASUBIO

Per la gestione associata dei servizi di valorizzazione della zona montana del Pasubio tra i comuni di Posina (VI), Trambileno (TN), Terragnolo (TN), Vallarsa (TN), Valli del Pasubio (VI).

L'iniziativa promossa dai Comuni di Posina, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa e Valli del Pasubio, di sottoscrivere un 'accordo per la valorizzazione della montagna del Pasubio e per tentare azioni comuni in politica del territorio, rappresenta senz'altro un modo diverso e nuovo di governo e utilizzo delle risorse pubbliche.

Infatti la sottoscrizione della convenzione, che arriva dopo anni di incontri e di pazienti confronti, che hanno visto tutte le amministrazioni fortemente impegnate nella concretizzazione dell'iniziativa, cerca di superare i confini delle circoscrizioni comunali e unire le comunità appartenenti a province e regioni diverse.

Al di là dell'impegno ed obblighi degli organismi pubblici, saranno le cinque comunità, con le risorse umane ed economiche presenti sul rispettivo territorio, ad essere fortemente coinvolte nel perseguire progetti di forte ricaduta sulla collettività.

Gli amministratori delle cinque municipalità, uniti nel nome della montagna sacra del Pasubio da vincoli geografici, storici e culturali e accumulati nel ricordo doloroso della Grande Guerra, augurano che questa loro iniziativa contribuisca a far crescere la loro terra, ma soprattutto a far nascere tra le loro genti quel senso di appartenenza ad un'unica grande "Comunità del Pasubio".

I Sindaci dei Comuni del Pasubio

Convenzione "Comuni del Pasubio" per la gestione associata dei servizi di valorizzazione della zona montana del Pasubio tra i comuni di Posina (VI), Trambileno (TN), Terragnolo (TN), Vallarsa (TN), Valli del Pasubio (VI).

Premesso che:

- l'art. 44 della Costituzione, secondo comma, dispone che la legge adotta provvedimenti a favore delle zone montane;
- con legge 30 dicembre 1989, n. 439, il Parlamento ha autorizzato il Presidente della Repubblica italiana a ratificare la convenzione della C.E.E. relativa alla carta europea sulle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985;
- l'art. 10, paragrafo 1, della citata carta europea sancisce il diritto delle collettività locali a collaborare tra loro per la realizzazione di attività di interesse comune, nell'esercizio delle loro competenze;

- la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane, statuisce all'art. 1 che la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale e che ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo stato, le regioni, le provincie autonome e gli enti locali;
- l'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, consente la gestione coordinata di funzioni e servizi, tra comuni, attraverso il ricorso all'istituto della convenzione;
- l'art. 40 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, prevede analogamente, lo svolgimento, in modo coordinato di funzioni e servizi, attraverso il ricorso all'istituto della convenzione, precisando che le convenzioni stesse costituiscono accordi amministrativi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tutto ciò premesso.

Ravvisata l'opportunità di stipulare una convenzione tra i comuni della zona montana del Pasubio: Posina (VI), Terragnolo (TN), Trambileno (TN), Vallarsa (TN) e Valli del Pasubio (VI) allo scopo di formalizzare la volontà di tali enti per un'azione organica e coordinata, finalizzata alla salvaguardia del territorio e delle tradizioni storiche e culturali delle popolazioni interessate ed alla valorizzazione della zona attraverso l'attivazione di iniziative di sviluppo economico e sociale;

precisato che la stipula di questa convenzione tra i comuni contraenti è da considerare un primo passo per la valorizzazione della zona pasubiana, delle sue bellezze naturali e del suo patrimonio storico e culturale, fermo rimanendo che gli altri soggetti pubblici e privati, aventi competenze e ruoli a diverso titolo, potranno in ogni momento fornire il loro apporto o la loro adesione; considerato altresì che, fin da ora, i comuni contraenti manifestano l'intenzione di coinvolgere nell'iniziativa, a pieno titolo, anche se non come parti della presente convenzione, il Museo della guerra di Rovereto, la Fondazione 3 Novembre, i Musei Civici, il Comprensorio della Vallagarina, le Comunità Montane e la A.P.T. e le Pro Loco operanti sul territorio, enti che certamente sono in grado di supportare tale azione con le proprie rispettive competenze;

ravvisata inoltre l'opportunità - anche nel preciso intento di coinvolgere attivamente nell'iniziativa le popolazioni interessate - di stimolare la partecipazione, precipuamente a livello operativo, delle associazioni operanti sul territorio;

Tra i comuni di Posina (VI), Valli del Pasubio (VI), Trambileno (TN), Terragnolo (TN), e Vallarsa (TN) si stipula la seguente convenzione:

ART. 1

Finalità

La presente convenzione tra i comuni di Posina (VI), Valli del Pasubio (VI), Trambileno (TN), Terragnolo (TN) e Vallarsa (TN) è finalizzata alla tutela e valorizzazione della zona montana del Pasubio, attraverso la gestione associata e coordinata delle seguenti azioni:

a) Valorizzazione delle bellezze naturali attraverso:

- a. 1 servizio di escursionismo guidato;
- a. 2 realizzazione di percorsi di scialpinismo;
- a. 3 realizzazione di percorsi per l'attività di biciclette da montagna;
- a. 4 realizzazione di percorsi alpinistici attrezzati (c. d. ferrate);
- a. 5 altre iniziative.

b) Creazione e/o valorizzazione di strutture economico/commerciali:

- b. 1 attività agrituristiche nelle malghe;
- b. 2 miglioramento delle capacità ricreative e di ristoro dei rifugi di montagna;
- b. 3 altre strutture.

c) Valorizzazione degli aspetti storici della zona:

- c. 1 escursioni guidate sui campi di battaglia della Grande Guerra, sulla strada delle gallerie, sulle postazioni militari;
- c. 2 visite al Museo della guerra di Rovereto;
- c. 3 visite alle malghe;
- c. 4 percorsi storici nei forti, camminamenti e nei percorsi di guerra;
- c. 5 altre iniziative.

ART. 2

Infrastrutture

Per la realizzazione della finalità di cui all'articolo precedente, i Comuni convenzionati si impegnano a concordare tempi e modi di realizzazione delle infrastrutture strumentali al perseguimento di tali obiettivi, quali parcheggi custoditi, piazzole attrezzate, cartellonistica informativa, servizi di trasporto.

Si impegna altresì a concordare tempi e modi degli interventi di manutenzione delle strutture esistenti, quali sistemazione strade e restauro dei reperti bellici.

ART. 3

Durata e recesso

La presente convenzione ha la durata di dieci anni, decorrenti dalla stipula del presente atto negoziale.

E' ammessa la proroga dell'efficacia della stessa, purchè deliberata dal competente Organo degli Enti aderenti.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dopo che sia stato eseguito almeno un intervento sul territorio di ciascun comune, e di pari entità.

La facoltà di recesso, adottata dal competente Organo, è esercitabile da qualunque degli Enti convenzionati previo preavviso di almeno un anno. La decisione di recedere, purchè motivata deve essere comunicata a ciascun degli enti contraenti mediante lettera raccomandata.

In caso di recesso la convenzione rimane comunque efficace per gli altri Comuni aderenti.

ART. 4

Comune Capo-convenzione

Il Comune Capo-convenzione è individuato dal Comitato di cui all'articolo seguente.

Ognuno dei Comuni convenzionati esercita tale attività per un periodo di due anni.

il Comune Capo-convenzione attua gli indirizzi e le iniziative contenute nel piano annuale degli interventi.

Attualmente presenta al Comitato di cui all'articolo seguente il rendiconto della gestione annuale.

ART. 5

Comitato di indirizzo

E' istituito un comitato di indirizzo per il perseguimento delle finalità stabilite all'art. 1.

Esso è composto da dieci membri, due per ognuno dei Comuni convenzionati, di cui dai cinque sindaci (o un loro delegato) più un Consigliere Comunale nominato dal Sindaco.

Ha le seguenti competenze:

- a. predispone ed approva il Piano annuale degli interventi;
- b. specifica i rapporti finanziari tra gli Enti, secondo i criteri stabiliti nell'articolo seguente;
- c. approva il rendiconto della gestione operata dal Comune Capo-convenzione, valutandone la conformità e quanto stabilito nel piano annuale degli interventi e l'efficienza di operato;
- d. nel caso di disapprovazione di tale rendiconto è tenuto a darne adeguata e specifica motivazione.

Tutte tali decisioni devono essere prese all'unanimità dei presenti, a condizione che siano rappresentati, almeno per un'unità, tutti i Comuni convenzionati.

Prima dell'adozione del Piano annuale degli interventi, è facoltà del Comitato acquisire il parere degli altri enti e delle associazioni evidenziati in premessa.

Rappresentanti di tali enti ed associazioni possono essere individuati a presenziare alle riunioni del Comitato senza potere di voto.

Il comitato di indirizzo dovrà riunirsi anche su richiesta di almeno due dei Comuni convenzionati.

La verbalizzazione delle riunioni è curata dal Comune Capo-convenzione pro-tempore.

ART. 6

Rapporti finanziari

Gli oneri finanziari sono determinati sulla base dei seguenti parametri:

- a) Le spese attuative del piano annuale degli interventi sono commisurate per il 50% in rapporto alla popolazione residenziale, calcolate al 1° gennaio di ogni anno e per il 50% in rapporto alla superficie del territorio Comunale.
- b) Le spese minute, quali ad esempio quelle di cancelleria e di telefono sono a carico del ComuneCapo-convenzione.

Le spese che fanno capo ad ogni Comune saranno da queste rimborsate al Comune Capo-convenzione entro trenta giorni dalla presentazione sulla base dei parametri specificati al primo comma del presente articolo.

ART. 7

Garanzie

Ogni ente firmatario si obbliga a rispettare quanto previsto nella presente Convenzione.

A garanzia dell'adempimento, da parte di ogni Ente aderente, dell'obbligo finanziario di cui all'art. 5 viene costituita, prima della stipula della presente convenzione, una garanzia di € 2.600 (duemilaseicento), nella forma di deposito su un libretto a destinazione vincolata.

Il ritardato pagamento della propria quota finanziaria, oltre i 30 giorni dal termine convenuto, comporta l'applicazione degli interessi in misura legale.

ART. 8

Disposizioni particolari

In ogni momento è ammessa la possibilità di sostituire o integrare la forma giuridica della convenzione, in conformità alla normativa di legge vigente.

Questa convenzione potrà essere modificata, nel periodo di vigenza, con l'unanime consenso di tutti i Comuni.